SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 luglio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Corte dei conti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di regolazione dei trasporti

Ministero della difesa

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2014.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2013. *(14A04870)*
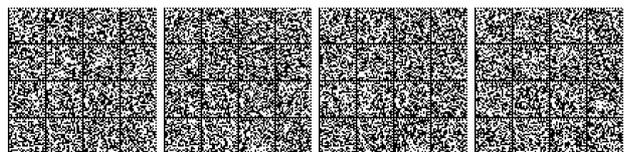
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 20 giugno 2014.

Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante: "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (d'ora in avanti "legge sul diritto d'autore");

Visto l'art. 71-*sexies* della legge sul diritto d'autore, secondo il quale è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui al successivo art. 102-*quater* della medesima legge;

Visto, altresì, l'art. 71-*septies* della legge sul diritto d'autore, il quale prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d'autore;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 71-*septies* della legge sul diritto d'autore, in base ai quali detto compenso c.d. per "copia privata" è costituito: *a)* per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore; *b)* per gli apparecchi polifunzionali, da una quota calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio; *c)* per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti, e la misura del compenso cd. "per copia privata" è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, ed è sottoposto ad aggiornamento triennale, "nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione";

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 dicembre 2009, relativo alla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi;

Viste le sentenze del TAR del Lazio, sede di Roma, sez. II-*quater*, tra cui la n. 2163/2012 del 2 marzo 2012, che hanno respinto i ricorsi proposti avverso il predetto decreto ministeriale 30 dicembre 2009, confermando la legittimità del suo impianto, sia sotto il profilo formale e procedurale, sia sotto il profilo sostanziale della adeguatezza istruttoria e motivazionale e della logicità contenutistica;

Visto l'art. 193 della legge sul diritto d'autore, che prevede che il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore può essere convocato in Commissioni speciali per lo studio di determinate questioni di volta in volta con provvedimento del Presidente;

Visto il verbale dell'adunanza generale del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore del 27 settembre 2013, nel corso della quale il Presidente ha individuato i membri della Commissione speciale incaricata a svolgere una istruttoria tesa alla rilevazione delle tariffe europee praticate negli Stati anche in attuazione della Direttiva 2001/29/CE;

Visto il verbale dell'adunanza generale del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore del 28 ottobre 2013 nel corso della quale, a seguito della relazione effettuata dalla commissione speciale, è stato dato mandato al Presidente di procedere all'elaborazione di un parere secondo le indicazioni tecniche emerse;

Visto il parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore sull'aggiornamento delle tariffe relative al compenso per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi, inviato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il 5 novembre 2013, protocollo n. 23393;

Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti, nonché quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, nell'audizione del 10 gennaio 2014, indetta con nota del 7 gennaio 2014 protocollo n. 169, alle quali è stato consegnato il parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per la formulazione di osservazioni da presentare entro il 28 gennaio 2014;

Considerato che le Associazioni presenti hanno formulato osservazioni in sede di audizione, come da verbale del 10 gennaio 2014;

Considerato che entro il termine suddetto sono pervenute osservazioni da parte di AFI, AUDIOCOOP, ANITEC, ANDEC, ALTROCONSUMO, ANICA, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA, CONFINDUSTRIA DIGITALE, FIMI, NUOVO IMAIE, SCF, UNIVIDEO;

Considerati gli esiti del sondaggio denominato: “Internet e la fruizione delle opere dell’ingegno” promosso dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per un approfondimento e per l’aggiornamento delle tariffe, operato su un campione di popolazione di età superiore ai 14 anni, su tutto il territorio nazionale, finalizzato ad analizzare le attitudini dei soggetti che realizzano copie private e alla valutazione dei supporti maggiormente utilizzati;

Considerato che lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la presenza delle c.d. “memorie” in qualsiasi apparato e che tale circostanza ha determinato la necessità di effettuare una significativa distinzione tra i dispositivi in relazione alla loro capacità di registrazione di fonogrammi e di videogrammi;

Tenuto conto dell’incidenza delle misure tecnologiche di protezione di cui all’art. 102-*quater* della legge sul diritto d’autore e della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica;

Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti, nonché quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, nell’audizione del 23 aprile 2014, indetta con nota dell’11 aprile 2014, protocollo n. 7347;

Considerato che le Associazioni presenti hanno formulato osservazioni in sede di audizione come da verbale del 23 aprile 2014 e successivamente per iscritto;

Considerato che il Ministro p.t. ha riscontrato la permanenza di una netta distanza tra le parti ed ha ritenuto, pertanto, di richiedere un nuovo parere al Comitato permanente per il diritto d’autore;

Visto il successivo parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore sull’aggiornamento delle tariffe relative al compenso per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi, inviato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il 10.06.2014, protocollo n. 12087-04.04.33/26.3;

Considerato che l’ampia e approfondita istruttoria svolta, con la partecipazione attiva di tutte le categorie interessate, anche attraverso l’acquisizione di appositi contributi scritti, all’esito delle audizioni del 10 gennaio 2014 e del 23 aprile 2014, soddisfa ampiamente le esigenze partecipative, istruttorie e di contraddittorio, definite dalla legge in termini di acquisizione del parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1 dell’art. 71-*septies* legge sul diritto d’autore;

Considerato che la discrezionalità tecnica demandata dalla norma primaria all’Amministrazione, nell’esercizio della funzione di aggiornamento triennale del compenso di cui all’art. 71-*sexies*, si connota di elementi di equità integrativa, come evidenziato dalla fonte comunitaria di cui alla direttiva 22 maggio 2001, n. 2001/29/CE, che usa la locuzione “equo compenso” (considerando 35 e 38, nonché art. 5, par. 2);

Ritenuto, pertanto, che l’aggiornamento non debba corrispondere in modo vincolato a un criterio puramente ricognitivo di dati aritmetici in ordine all’evoluzione tecnica, all’ingresso sul mercato e nell’uso comune di nuovi dispositivi, agli scostamenti nelle abitudini di impiego e/o della capacità di memoria degli apparecchi e dei supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’art. 71-*sexies*, ma debba tenere conto delle informazioni e dei dati acquisiti, nonché dei diversi punti di vista e delle proposte delle categorie interessate, al fine di definire un punto di equilibrio tra le opposte esigenze, di assicurare, da un lato, la giusta remunerazione dell’attività creativa e artistica degli autori e degli interpreti o esecutori, nonché dei produttori, con un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale, e, dall’altro lato, un’incidenza proporzionata e ragionevole del meccanismo di prelievo alla fonte destinato ad alimentare il suddetto equo compenso, tale da non colpire in modo eccessivo i settori produttivi interessati dal prelievo medesimo;

Considerato che taluni scostamenti in diminuzione rispetto alle indicazioni contenute nella suddetta istruttoria del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore si giustificano, in linea generale, sia nella suddetta logica di equo contemperamento dei diversi interessi in campo, sia alla luce delle considerazioni di sintesi portate all’attenzione del Ministero nel corso e all’esito della fase partecipativa;

Considerato che gli scostamenti in diminuzione rispetto alla proposta contenuta nel parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore trovano altresì giustificazione in ulteriori circostanze, emerse anche dalle osservazioni, dai documenti e dagli studi acquisiti nel corso dell’istruttoria;

Considerata, altresì, la necessità di monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo per c.d. “copia privata”, ai sensi degli articoli 71-*sexies* e seguenti della legge sul diritto d’autore, nonché la richiesta espressa dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti, nonché quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, di rinnovare il tavolo di lavoro tecnico di cui all’art. 5 dell’allegato tecnico del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2009, le cui analisi e proposte potranno essere valutate ai fini dell’aggiornamento del prossimo triennio 2017-2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi è determinato nella misura tariffaria stabilita nell'allegato tecnico annesso al presente decreto e di cui è parte integrante.

2. Le tariffe previste nel sopra citato allegato tecnico entrano in vigore alla data di pubblicazione del medesimo decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Il Tavolo di lavoro tecnico, istituito ai sensi dell'art. 5 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 30 dicembre 2009, sarà rinnovato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e avrà, tra gli altri, il compito di verificare, dopo 12 mesi, lo stato di applicazione del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, successivamente, sul sito Internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

Roma, 20 giugno 2014

Il Ministro: FRANCESCHINI

ALLEGATO TECNICO

Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della corresponsione del compenso di cui all'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni si intende per:

a) apparecchio monofunzionale o dedicato: dispositivo esclusivamente destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;

b) apparecchio polifunzionale: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;

c) distributore: chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettate al compenso per copia privata;

d) fabbricante: chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi;

e) importatore: chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;

f) supporto: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk. Si intende per memoria o hard disk qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati. Per memorie fisse si intendono quelle stabilmente residenti in uno dei dispositivi previsti all'art. 2 lettere *r)*, *s)*, *t)*, *u)*, *v)*, *w)*, *x)* del presente Allegato. Per memorie trasferibili si intendono quelle previste all'art. 2 lettere *o)*, *p)*, *q)* del presente Allegato;

Art. 2.

Misure del compenso per copia privata

1. Il compenso di cui all'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato, fino all'aggiornamento delle presenti disposizioni, nelle seguenti misure:

a) Supporti audio analogici: € 0,23 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

b) Supporti audio digitali dedicati quali minidisc, CD-R Audio: € 0.22 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

c) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati: € 0.10 ogni 700 MB. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;

d) Supporti audio digitali dedicati riscrivibili quali CD-RW Audio: € 0.22 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

e) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di fonogrammi quali CD-RW: € 0.10 ogni 700 MB. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;

f) Supporti video analogici: € 0.10 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

g) Supporti video digitali dedicati quali: DVHS € 0.22 per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

h) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali: DVD RAM, DVD DUAL LAYER, DVD-R, DVD+R: € 0.20 ogni 4.7 GB. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;

i) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi quali DVD RAM, DUAL LAYER, DVD-RW, DVD+RW: € 0.20 ogni 4,7 GB. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;

j) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali Blu Ray: € 0.20 ogni 25 GB. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;

k) soppressa;

l) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali Blu-Ray RW: € 0.20 ogni 25 GB. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di capacità superiore;

m) soppressa;

n) Apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video e masterizzatori di supporti: 5% del prezzo indicato dal soggetto obbligato nella documentazione fiscale; per i masterizzatori inseriti in apparecchi polifunzionali: 5% del prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti;

n-*bis*) Apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica o digitale audio e video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione: 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione;

n-*ter*) Televisori aventi funzione di registrazione diversi da quelli di cui alla lettera *v)*: compenso fisso di € 4,00;
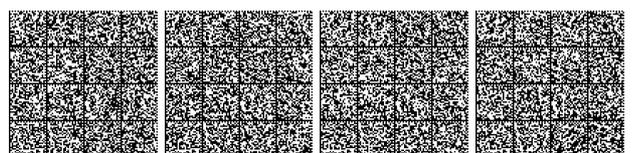
o) Memorie trasferibili o removibili:

Compenso per Gigabyte	Capacità
€ 0,00	da 0 fino a 32 MB
€ 0,09	>32 MB e oltre, fino a 1 GB
€ 0,09	per ogni GB successivo al primo

E' fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per ciascuna unità di €5,00;

p) Chiavette USB/USB Stick:

Compenso per Gigabyte	Capacità
€ 0,00	da 0 fino a 256 MB
€ 0,10	>256 MB e oltre, fino a 1 GB
€ 0,10	per ogni GB successivo al primo

E' fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per ciascuna unità di € 9,00;

q) Hard Disk esterno con o senza alloggio che ne consente la connessione ad altri apparecchi incluse le SSD (Solid State Drive):

Compenso per Gigabyte
€ 0,01

E' fissato un compenso di copia privata massimo applicabile per ciascuna unità di € 20,00;
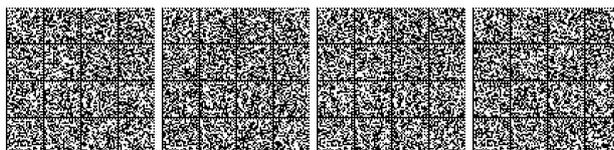
r) Memoria o Hard Disk integrato in un apparecchio multimediale audio e video portatile o altri dispositivi analoghi:

Compenso Per Categoria	Capacità
€ 3,22	fino a 1 GB
€ 3,86	da >1 fino a 5 GB
€ 4,51	da >5 GB fino a 10 GB
€ 5,15	da >10 GB fino a 20 GB
€ 6,44	da >20 GB fino a 40 GB
€ 9,66	da >40 GB fino a 80 GB
€ 12,88	da >80 GB fino a 120 GB
€ 16,10	da >120 GB fino a 160 GB
€ 22,54	da >160 GB fino a 250 GB
€ 28,98	da >250 GB fino a <400 GB
€ 32,20	400 GB e oltre

s) Memoria o hard disk integrato in un lettore portatile Mp3 e analoghi o altro apparecchio Hi-Fi:

Compenso Per Categoria	Capacità
€ 0,64	fino a 128 MB
€ 2,21	da >128 MB fino a 512 MB
€ 3,22	da >512 MB fino a 1 GB
€ 5,15	da >1 GB fino a 5 GB
€ 6,44	da >5 GB fino a 10 GB
€ 7,73	da >10 GB fino a 15 GB
€ 9,66	da >15 GB fino a <20 GB
€ 12,88	20 GB e oltre

t) Hard Disk esterno multimediale con uscita audio/video per la riproduzione dei contenuti su un apparecchio TV o Hi-Fi:

Compenso per Categoria	Capacità
€ 4,51	fino a 80 GB
€ 6,44	da >80 GB fino a 120 GB
€ 7,73	da >120 GB fino a 160 GB
€ 10,42	da >160 GB fino a 250 GB
€ 12,88	da >250 GB fino a <400 GB
€ 14,81	400 GB e oltre

Per gli Hard Disk aventi capacità oltre i 500 GB, il compenso è di € 14,81 ed è incrementato di € 1,84 ogni 200 GB ulteriori;

u)soppressa;

v) Memoria o Hard Disk integrato in un videoregistratore, decoder di qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature similari, apparecchio TV:

Compenso Per Categoria	Capacità
€ 6,44	fino a 40 GB
€ 9,66	da >40 GB fino a 80 GB
€ 12,88	da >80 GB fino a 120 GB
€ 16,10	da >120 GB fino a 160 GB
€ 22,54	da >160 GB fino a 250 GB
€ 28,98	da >250 GB fino a <400 GB
€ 32,20	da >400 GB e oltre

w) Memoria o Hard Disk:

1. integrato in dispositivi di telefonia mobile dotati di funzione di registrazione e/o riproduzione multimediale audio o video diversi dai dispositivi individuati al successivo punto 2:
   Compenso fisso di € 0,50;

2. integrato in dispositivi di telefonia mobile con schermo “touchscreen” o similare e/o con tastiera completa Qwerty/Qwertz, dotati di un sistema operativo (c.d. smartphone) oppure integrato in dispositivi con schermo “touchscreen” o similare che possono connettersi alla rete internet attraverso Wi-fi, 3G, 4G o similare (c.d. tablet):

Compenso per categoria	Capacità
€ 3,00	fino a 8 GB
€ 4,00	da > 8 GB fino a 16 GB
€ 4,80	da >16 GB fino a 32 GB
€ 5,20	da >32 GB

x) Memoria o Hard Disk integrato in altri dispositivi non inclusi nelle precedenti lettere con funzione di registrazione e riproduzione di contenuti audio e video:

Compenso per categoria	Capacità
€ 0,64	fino a 256 MB
€ 0,97	da >256 MB fino a 384 MB
€ 1,29	da >384 MB fino a 512 MB
€ 1,61	da >512 MB fino a 1 GB
€ 1,93	da >1 GB fino a 5 GB
€ 2,25	da >5 GB fino a 10 GB
€ 2,58	da >10 GB fino a 20 GB
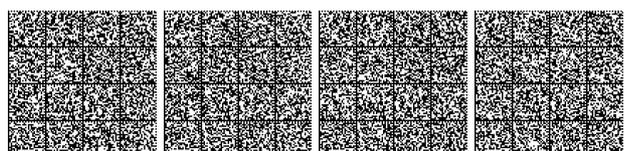
€ 3,22	da >20 GB fino a 40 GB
€ 4,83	da >40 GB fino a 80 GB
€ 6,44	da >80 GB fino a 120 GB
€ 8,05	da >120 GB fino a 160 GB
€ 11,27	da >160 GB fino a 250 GB
€ 14,49	da >250 GB fino a < 400 GB
€ 16,10	400 GB e oltre

Art. 3.

Esclusione di doppio prelievo per apparecchi con memoria fissa

1. Per gli apparecchi monofunzionali o polifunzionali con memoria o hard disk fissi è dovuto il solo compenso per copia privata commisurato alla capacità di registrazione resa dalla memoria o hard disk fissi. La disposizione non si applica qualora le predette memorie o hard disk siano espressamente esclusi dal pagamento del compenso.

Art. 4.

Protocolli applicativi

1. La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) promuove protocolli per una più efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria.

2. Sino all'adozione dei protocolli di cui al comma 1, restano in vigore gli accordi previgenti alle presenti disposizioni.

14A05171

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 luglio 2014.

Nuova certificazione relativa al concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che, testualmente, prevede: "I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'art. 1, comma 380-*ter* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. ";

Visto l'art. 47, comma 9, in base al quale "Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8, per ciascun comune, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno …………";

Visto il successivo comma 9, lettera *a)*, del medesimo art. 47, che prevede alcune condizioni per l'incremento o la riduzione del 5 per cento degli importi determinati con le modalità indicate nella stessa lettera *a)* e che: "……… A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella me-

desima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'art. 9, commi 1 e 2. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento.";

Visto il decreto del Ministero dell'interno dell'8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 111 del 15 maggio 2014, con il quale è stato approvato il modello relativo alla comunicazione da parte delle province e dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del richiamato decreto-legge 66/2014, che i comuni hanno già telematicamente inviato nei termini previsti;

Ritenuto che a seguito delle modifiche introdotte all'art. 47, comma 9, in sede di conversione del decreto-legge n. 66/2014, è necessario dare la possibilità ai comuni di poter trasmettere facoltativamente una nuova certificazione sostitutiva di quella precedentemente inviata o di trasmettere la medesima certificazione anche se non precedentemente inviata;

Ritenuto che in caso di mancato invio da parte dei comuni di una nuova certificazione le disposizioni normative previste in materia dal citato decreto-legge n.66/2014 verranno applicate sulla base della certificazione già trasmessa in ottemperanza al decreto del Ministero dell'interno dell'8 maggio 2014;

Visto che ai sensi delle disposizioni normative sulle città metropolitane, contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, le stesse per l'anno 2014 non sono coinvolte nelle norme richiamate;

Rilevato l'obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Modello di certificazione

1. È approvato il modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione, non obbligatoria, da parte dei comuni, del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno, relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del richiamato decreto-legge 66/2014, come convertito, dalla legge n. 89 del 2014 e richiamati nelle premesse.

Art. 2.

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12:00 del 25 luglio 2014, trasmettono la certificazione di cui all'art. 1, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico finanziario.

2. In caso di mancato invio da parte dei comuni di una nuova certificazione le disposizioni normative previste in materia dal citato decreto-legge n. 66/2014 verranno applicate sulla base della certificazione inviata con il modello approvato con il citato decreto del Ministero dell'interno dell'8 maggio 2014;

Art. 3.

Istruzioni e specifiche

1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito modello A allegato al presente decreto, che sarà messo a disposizione dei comuni sul sito istituzionale web della Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente dal 2 luglio 2014 alle ore 12:00 del 25 luglio 2014.

2. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 2.

3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2.

4. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2014

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO

Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

MODELLO A
DM 2 luglio 2014

CERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONCORSO DEI COMUNI ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
(modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica)

CODICE ENTE

COMUNE DI ____(PR) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Visto l'articolo 47 comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che, testualmente, prevede: *"I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. "*

Visto il successivo comma 9 lettera a), del medesimo articolo 47, che prevede, tra l'altro,: "*…A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento";*

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 2 luglio 2014, approvativo del presente certificato.

Considerato che lo stesso decreto del 2 luglio 2014, all'articolo 2, prevede per i comuni la facoltà di trasmettere una nuova certificazione sostitutiva di quella precedentemente inviata o di trasmettere la medesima certificazione anche se non precedentemente inviata;

Si certifica

1 che il tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013, relativi ai codici SIOPE indicati nella Tabella A di cui al DL n. 66/2014, convertito dalla l. n. 89/2014 è pari a giorni [ ]

2 che il valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nell'anno 2013, relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 66/2014, convertito dalla l. n. 89/2014, ammonta rispettivamente ad euro:
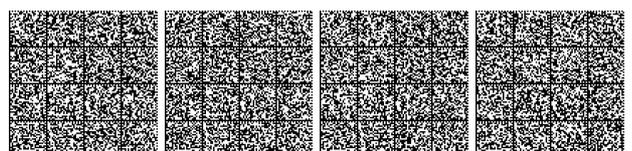
codice siope	*valore acquisti beni e servizi anno 2013*	*di cui per acquisti sostenuti nell'anno 2013 mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2*
|S1201| Carta, cancelleria e stampati		
|S1202| Carburanti, combustibili e lubrificanti		
|S1203| Materiale informatico		
|S1204| Materiale e strumenti tecnico-specialistici		
|S1206| Medicinali, materiale sanitario e igienico		
|S1207| Acquisto di beni per spese di rappresentanza		
|S1208| Equipaggiamenti e vestiario		
|S1209| Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali		
|S1210| Altri materiali di consumo		
|S1211| Acquisto di derrate alimentari		
|S1212| Materiali e strumenti per manutenzione		
|S1308| Organizzazione manifestazioni e convegni		
|S1309| Corsi di formazione per il proprio personale		
|S1310| Altri corsi di formazione		
|S1311| Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili		
|S1314| Servizi ausiliari e spese di pulizia		
|S1315| Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione		
|S1316| Utenze e canoni per energia elettrica		
|S1318| Utenze e canoni per riscaldamento		
|S1327| Buoni pasto		
|S1329| Assistenza informatica e manutenzione software		
|S1338| Global service		
|S1401| Noleggi		
|S1404| Licenze software		

☐ La casella a sinistra deve essere selezionata dai comuni che, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali hanno un solo revisore.

Rappresentante legale	Responsabile del Servizio Finanziario	Organo di revisione economico finanziario

CONFERMA

14A05187
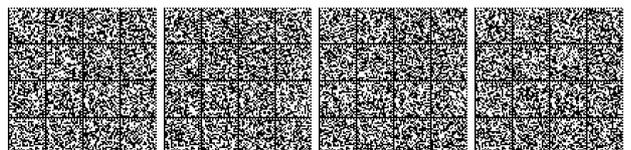
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 febbraio 2014.

Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 462).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, ai sensi del quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito MIUR) può finanziare progetti valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa di Programmazione Congiunta «Healty Diet for a Healthy Life» (Una dieta sana per una vita sana), d'ora in poi indicata con JPI HDHL, adottata dal Consiglio Europeo di ottobre 2012 con l'obiettivo di affrontare in modo coordinato e congiunto, tra diversi Paesi europei ed extra-europei, le sfide globali associate alla corretta alimentazione e salute dei cittadini;

Considerato che gli Enti finanziatori dei Paesi partecipanti alla JPI HDHL, compreso, per l'Italia, il MIUR, hanno deciso di sostenere l'azione congiunta «DEterminants of DIet and Physical Activity Choice – Determinanti della dieta e dell'attività fisica che influenzano le scelte del consumatore»(DEDIPAC), attraverso la pubblicazione di un bando transnazionale per la realizzazione di un «DEDIPAC Knowledge Hub» (DEDIPAC *KH)*, ovvero di un network di ricercatori chiamati e mettere in comune competenze e strutture di ricerca per favorire un'adeguata risposta scientifica alla tematica trattata;

Visto il bando transnazionale pubblicato dalla JPI HDHL in data 1° novembre 2012 per la presentazione di lettere di «Espressione di interesse» a partecipare al network denominato «DEDIPAC KH» e chiuso il 20 dicembre 2012;

Considerato che a seguito della procedura del bando sono stati selezionati, come membri di «DEDIPAC KH», 160 gruppi di ricerca internazionali, tra cui 3 coordinati dall'Università di Bologna, Università di Roma Foro Italico e Università di Torino;

Visto il verbale della riunione del comitato di esperti internazionali del 15 luglio 2013, DEDIPAC Steering Committee, da cui si evince la valutazione positiva ottenuta dal programma di attività presentato dai membri di «DEDIPAC KH»;

Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di € 400.000,00, a valere sulle risorse del FIRST;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2012, n. 955/ric che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2012;

Visto il programma di attività presentato dai membri di «DEDIPAC KH» ed approvato dal DEDIPAC Steering Committee, che comprende anche le attività progettuali dei gruppi di ricerca coordinati dall'Università di Bologna, Università di Roma Foro Italico e Università di Torino;

Considerato che non esiste un finanziamento comunitario per il progetto DEDIPAC KH e considerato che è stato approvato un unico progetto per l'iniziativa della JPI HDHL DEDIPAC KH, si ritiene necessario procedere al finanziamento dei citati partecipanti italiani al progetto DEDIPAC KH, ai sensi del già citato art. 32 del DL n. 5 del 9 febbraio 2012, senza ulteriori selezioni nazionali;
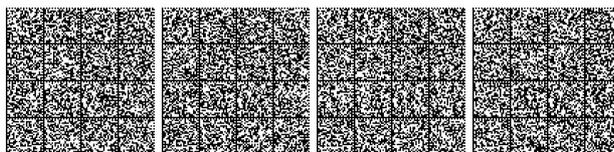
Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto DEDIPAC KH è ammesso all'intervento secondo le normative citate nelle premesse.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° dicembre 2013 e la sua durata è di 36 mesi.

3. Nella tabella seguente sono indicati, per ciascun gruppo di ricerca partecipante, il coordinatore, la struttura di afferenza, il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto:

Coordinatore	Ateneo	Costo ammesso	Contributo MIUR
Mazzocchi Mario	Università di Bologna	956.200,00	178.325,00
Capranica Laura	Università di Roma Foro Italico	575.000,000	172.414,00
Ghigo Ezio	Università di Torino	195.000,00	49.261,00

4. Le risorse necessarie per gli interventi di cui ai commi precedenti sono determinate complessivamente in euro 400.000,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo FIRST per l'anno 2012.

5. Il progetto, ancorché non allegato al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituisce peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi gruppi di ricerca previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1, fatte salve eventuali proroghe approvate dalla JPI HDHL.

Art. 4.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata al 1° dicembre 2013, data di inizio del progetto DEDIPAC KH.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata in coincidenza con la conclusione del progetto DEDIPAC KH.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 5.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della JPI HDHL.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. Il coordinatore dei gruppi di ricerca nazionali dovrà trasmettere al MIUR al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Il coordinatore europeo del DEDIPAC KH dovrà trasmettere al MIUR, attraverso il delegato MIUR nello Steering Commitee, al termine del progetto stesso, la relazione scientifica.

3. Ogni gruppo di ricerca nazionale dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 7.

1. Per ciascun gruppo di ricerca il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione del contributo di cui all'art. 1, nella misura del 100%. Contestualmente alla richiesta di anticipazione, ciascun gruppo di ricerca si impegnerà a fornire, a conclusione del progetto, dettagliata rendicontazione della somma oggetto di contributo, obbligandosi altresì alla restituzione di eventuali somme che risultassero non ammissibili nonché di economie di progetto.

2. Le erogazioni dei contributi spettanti sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo.

Art. 8.

1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche «ex post», rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni gruppo di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell' art. 9 del d.lgs. 123/98, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del d.lgs. 123/98), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2145

14A05008

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa S.S. Cornelio e Cipriano in liquidazione», in Carnate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 18 luglio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 5 novembre 2013 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per la società «Cooperativa S.S. Cornelio e Cipriano in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che con nota del 18 febbraio 2014, il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa S.S. Cornelio e Cipriano in liquidazione», con sede in Carnate (MB) (codice fiscale 00768710154) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Ferdinando Ramponi, nato a Milano il 27 giugno 1948, ivi domiciliato in piazza Cavour n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05131

DECRETO 3 giugno 2014.

Scioglimento della «CO.M.E.S. Società cooperativa a r.l.», in Molinella e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 10 settembre 2013, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 23 gennaio 2014 prot. n. 0010983, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «CO.M.E.S. Società Cooperativa a r.l.» con sede in Molinella (BO), costituita in data 14 dicembre 2006 codice fiscale 02424300347, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'Avv. Vera Daniele, nata a Brunico (BZ) il 25/02/1965, codice fiscale DNLVRE65B65B220B, con studio in Bologna, via Andrea Costa n. 228.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05127

DECRETO 3 giugno 2014.

Scioglimento della «Adil Società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 29 aprile 2013, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 1 ottobre 2013 prot. n. 0159196, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Adil Società Cooperativa» con sede in Bologna, costituita in data 17 ottobre 2008 codice fiscale 02882851203, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'Avv. Vera Daniele, nata a Brunico (BZ) il 25 febbraio 1965, codice fiscale DNLVRE65B65B220B, con studio in Bologna, via Andrea Costa n. 228.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05128

DECRETO 3 giugno 2014.

Scioglimento della «Punto Coop. - Società cooperativa», in Colognola ai Colli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione sezione accertamento dell'8 marzo 2013, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 23 gennaio 2014, prot. n. 0010985, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Punto Coop. - Società Cooperativa», con sede in Colognola ai Colli (Verona), costituita in data 15 maggio 2007, codice fiscale 03692540234, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965, codice fiscale LDOFRC65H26L781T, con studio in Verona, via Saval n. 23.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05129

DECRETO 3 giugno 2014.

Scioglimento della «Società cooperativa Edilizia Serena 97», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 20 febbraio 2012, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 27 febbraio 2014, prot. n. 34288, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società Cooperativa Edilizia Serena '97», con sede in Brindisi, costituita in data 27 marzo 2006, codice fiscale 02130000744, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, codice fiscale PTRNTN-61L13B506X, con studio in Lecce, P.tta Arco di Prato n. 13.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05130

DECRETO 6 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa *Facchini Firenze società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 31 luglio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 19 agosto 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa *Facchini Firenze Società Cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 4 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 febbraio 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 27 marzo 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa *Facchini Firenze Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Firenze (codice fiscale 04079600484) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Mancaruso, nato a Firenze il 2 luglio 1977 e ivi domiciliato in Via Fra Giovanni Angelico 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05126
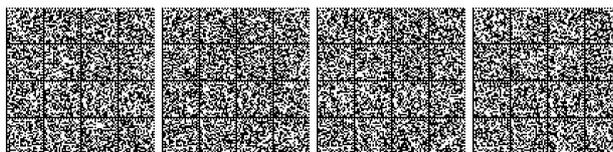
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc» (pantoprazolo) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 637/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Pantorc»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 042953012;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 7 aprile 2014;

Vista la deliberazione n. 17 del 27 maggio 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC (pantoprazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 042953012 (in base 10) 18YU9N (in base 32). Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,14. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,78.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantorc» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05067

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 12 giugno 2014.

Indirizzi ex articolo 1, comma 166 e ss, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al bilancio di previsione 2014, per una prudente gestione dell'esercizio provvisorio. (Delibera n. 18/SEZAUT/2014/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
NELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE

nell'adunanza del 12 giugno 2014, presieduta dal Presidente della Corte - Presidente della Sezione delle autonomie Raffaele Squitieri;

(*Omissis*).

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7- 8;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42;

Visti gli articoli da 147 a 147-*quinquies*, 148 e 148-*bis* del TUEL, come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

Visti i decreti del Ministro dell'interno del 19 dicembre 2013, del 13 febbraio e del 29 aprile 2014 che hanno differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali rispettivamente al 28 febbraio, al 30 aprile ed al 31 luglio 2014;

Visto l'art. 2-*bis* del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che differisce al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014.

Vista la delibera n. 23/2013/INPR di questa Sezione, con la quale si è ritenuto di non procedere all'adozione dei questionari annessi alle linee guida EE.LL. al bilancio di previsione 2013 e con la quale sono state fornite agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali indicazioni per una gestione dell'esercizio provvisorio improntata al principio della prudenza, invitando gli stessi organi di revisione ad effettuare verifiche, in particolare su alcuni aspetti della suddetta gestione provvisoria.

Vista la nota n. 622 del 6 giugno 2014, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza del giorno 12 giugno 2014;

Uditi i relatori Consigliere Rinieri Ferone, Consigliere Paola Cosa, Primo Referendario Valeria Franchi;

PREMESSO

1. La generale condizione di precarietà degli assetti regolativi del sistema di finanziamento degli enti locali - a causa delle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare, succedutesi negli ultimi tempi - rischia di essere aggravata dallo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio preventivo. Anche per l'esercizio 2014, infatti, detto termine è stato differito, con tre consecutivi decreti ministeriali, sino al 31 luglio 2014; data questa che è stata confermata dall'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 16/2014. Tale situazione sminuisce il ruolo degli strumenti di programmazione che dovrebbero operare in tempi congrui per orientare la gestione dell'esercizio. In tal modo perde di efficacia l'essenziale valenza del vincolo autorizzatorio, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio; la gestione finanziaria è condizionata da tale vincolo che definisce i limiti per la realizzazione dei programmi dell'ente ed è strumento fondamentale di garanzia per il mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio e della gestione. La mancanza di un bilancio ritualmente deliberato non consente la concreta e sostanziale definizione di tale vincolo autorizzatorio sui singoli stanziamenti e comporta inevitabili ricadute negative sul processo di programmazione e controllo, nonché sui sistemi di controllo interno e di valutazione della performance della dirigenza.

La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato la necessità della salvaguardia del principio del coordinamento della finanza pubblica, che può trovare concreta declinazione solo in presenza dell'appropriato e tempestivo impiego degli strumenti di previsione e rendicontazione, in un quadro di consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche, che osservino i vincoli temporali connessi con la relativa approvazione da parte degli organi competenti.

In questa ottica, si colloca la necessità di rilevare e conoscere per tempo l'efficacia della regola espressa dal patto di stabilità interno e dagli altri vincoli di finanza pubblica che determinano obblighi dell'Italia nei con-

fronti dell'Unione europea e che impongono controlli sui bilanci e sui rendiconti, idonei a verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. A ciò si aggiunga che la mancata quantificazione delle entrate – quale elemento fondamentale del momento programmatorio - pregiudica l'esplicito orientamento delle risorse e determina un concreto rischio sul conseguimento e mantenimento degli equilibri di bilancio, provocando elementi di forte criticità in relazione all'osservanza del suddetto principio di coordinamento della finanza pubblica.

Occorre, dunque, finalmente rispettare, per l'approvazione del bilancio preventivo, il termine del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento, ordinariamente previsto, proprio al fine di procedere all'ordinata gestione delle risorse annuali.

L'osservanza del termine di approvazione del bilancio di previsione assume valore in vista, soprattutto, dell'obbligo del pareggio di bilancio, rafforzato dalla legge n. 243/2012, le cui misure attuative opereranno per gli enti territoriali a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In tale contesto, la Sezione delle autonomie ritiene di non adottare i questionari annessi alle linee guida EE.LL. sul bilancio di previsione 2014. Ritiene, tuttavia, necessario dettare indirizzi per tenere sotto effettivo controllo gli andamenti della gestione provvisoria, integrando quelli fissati con la deliberazione n. 23/2013/INPR, che mantengono, sostanzialmente, la loro piena validità.

2. Al di là dei principi generali, vanno ora considerate situazioni di rischio, collegate al protrarsi dell'esercizio provvisorio, alcune delle quali, peraltro, già evidenziate nella precedente deliberazione n. 23 del 2013, qui integralmente confermate e di seguito specificamente richiamate:

criticità nel riferire la gestione finanziaria in esercizio provvisorio agli stanziamenti di spesa dell'anno precedente in presenza di manovre di riduzione delle risorse e della spesa (in ultimo il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», attualmente non ancora convertito in legge);

impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa, quest'ultimo connesso anche al ritardo nella riscossione dei tributi propri;

difficoltà di approvare efficaci manovre finanziarie finalizzate alla razionalizzazione e riduzione della spesa, ad esercizio finanziario inoltrato;

disagi per i cittadini e conseguenze sfavorevoli per la finanza dell'ente per effetto del ritardo nella determinazione delle aliquote, riduzioni ed esenzioni dei tributi o dei costi dei servizi;

difficoltà nell'adozione delle azioni di riequilibrio per quegli enti che hanno presentato nell'esercizio precedente disavanzo di amministrazione e/o di gestione, nonché nel perfezionamento di eventuali piani di riequilibrio finanziario pluriennale;

problematicità nei processi di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio accertati o in corso di formazione;

difficoltà di attivare, in assenza dello strumento autorizzatorio, fonti di finanziamento nazionali e comunitarie da destinare ad interventi di investimento, con il conseguente rischio di dover rinunciare ai conferimenti assegnati;

mancata approvazione del piano esecutivo di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla valutazione della performance della dirigenza e del personale degli enti.

Si ribadisce la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. È quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio «al buio», carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo.

CONSIDERATO

La gestione del bilancio con le modalità ex co. 3, dell'art. 163, del TUEL, va garantita con l'utile impiego degli strumenti di monitoraggio e di salvaguardia disciplinati dallo stesso Testo unico (articoli 193 e ss.). A tale fine è necessario un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle spese e dei relativi mezzi di copertura, che risentono della variabile del ridimensionamento delle risorse per effetto delle manovre correttive.

Il sistema di bilancio nell'esercizio provvisorio, infatti, pur formalmente privo del fondamentale documento di programmazione, non può disattendere sul piano sostanziale il principio della veridicità posto a garanzia della necessaria e corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente; principio che, riferito alla fase previsionale, è da intendersi come valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento (Principi contabili per gli enti locali - Postulati del sistema di bilancio). Un rigoroso monitoraggio in tal senso, consente, tra l'altro, di individuare, per tempo, condizioni di squilibrio strutturale ai sensi dell'art. 243-*bis* del TUEL.

La gestione per dodicesimi dello stanziamento assestato del bilancio dell'esercizio precedente, rischia, nel 2014, di operare su parametri sovradimensionati, a fronte degli interventi connessi alla spending review e di un rilevante grado di incertezza sulle entrate proprie di natura tributaria (IMU, TASI, TARI), nonché della necessità di adeguare annualmente il fondo svalutazione crediti in proporzione ai crediti risalenti ad annualità pregresse; adempimento reso ancor più rigido nei confronti degli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità.

In tale contesto, è assolutamente necessario procedere alla sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno, in ossequio, come ricordato in premessa, all'immanente principio dell'equilibrio, che trova conferma nelle disposizioni introdotte dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, «Rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali», con particolare riferimento al

comma 2, lettera *c)*, del novellato art. 147 e del nuovo art. 147-*quinquies* del TUEL.

Una gestione protratta dell'esercizio provvisorio - se non accompagnata da comportamenti ispirati al principio di prudenza - può, nella descritta situazione, produrre disavanzi di gestione e impedire l'emersione dei debiti fuori bilancio.

Il continuato rinvio per la presentazione del bilancio comporta, fra l'altro, criticità per gli enti locali che stanno sperimentando gli effetti dell'armonizzazione contabile e quelli legati alla adozione dei nuovi schemi di bilancio.

Particolarmente a rischio è l'osservanza del patto di stabilità interno in presenza della forte variabilità delle grandezze rilevanti in termini di entrata e di spesa, così come l'assenza della programmazione può riflettersi sulle politiche del personale e sul contenimento della relativa spesa, nonché sul rispetto degli altri vincoli di finanza pubblica.

Nel quadro delineato emerge la necessità che si adotti nelle sedi competenti ogni utile iniziativa per evitare il ripetersi di un patologico prolungamento dell'esercizio provvisorio che, di fatto, vanifica il ruolo stesso del bilancio preventivo ed espone gli enti locali al rischio di negativi esiti gestionali.

D'altro canto, alla luce delle esposte considerazioni, emergono con tutta evidenza i limiti della vigente disciplina dell'esercizio provvisorio e l'esigenza di un intervento normativo volto a rendere i contenuti dell'art. 163 TUEL coerenti con l'evoluzione della normativa e con gli obblighi, anche di rango costituzionale, posti a carico degli Enti locali.

DELIBERA

1. Di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi alle previsioni di bilancio 2014, per una gestione, in esercizio provvisorio, ispirata ai principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio. I suddetti indirizzi si aggiungono a quelli formulati nella delibera n. 23/AUT/2013.

2. Di non procedere all'adozione dei questionari annessi alle linee guida EE.LL. sul bilancio di previsione 2014, che saranno collegati alla raccolta dei dati relativa al rendiconto 2014. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono chiamati ad effettuare verifiche sugli evidenziati aspetti della gestione provvisoria, mentre non devono, allo stato, trasmettere alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2014. Le suddette indicazioni sono rivolte anche agli organi di revisione operanti presso gli enti locali nel territorio delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, nei limiti di compatibilità con gli specifici ordinamenti, nei casi in cui i bilanci di previsione 2014 non siano già stati approvati in base alle relative norme regionali.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le pertinenti valutazioni, al Ministro dell'interno e al Ministro dell'economia e delle finanze.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 12 giugno 2014.

Il Presidente: SQUITIERI

I Relatori: FERONE - COSA - FRANCHI

Depositata in segreteria il 17 giugno 2014

Il dirigente: PROZZO

ALLEGATO

INDIRIZZI EX ART. 1 COMMA 166 E SS. DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RELATIVI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, PER UNA PRUDENTE GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO

1) *La tenuta degli equilibri di bilancio e il patto di stabilità interno*

Delineato il quadro fattuale e normativo di riferimento entro cui va ad inscriversi la gestione del bilancio 2014, si appalesa di assoluta centralità il ruolo cui sono chiamati – ciascuno per quanto di competenza - l'Organo di revisione, il responsabile del servizio finanziario ed i responsabili dei servizi - oltre che l'intera compagine dirigenziale - quali soggetti compartecipi del perseguimento e del mantenimento dell'equilibrio di bilancio inteso in senso sostanziale.

In questa prospettiva deve segnalarsi come - in un contesto caratterizzato da una vistosa incertezza in ordine alle risorse effettivamente a disposizione degli Enti locali - precipua significatività assumano, in pendenza dell'esercizio provvisorio, il disposto di cui al novellato art. 147 secondo co. lettera *c)* TUEL, nonché la specifica disciplina recata dall'art. 147-*quinquies* TUEL.

Detta ultima disposizione, in particolare, pur assegnando al regolamento di contabilità la competenza a disciplinare le modalità concrete secondo cui deve attuarsi il controllo sugli equilibri finanziari, tratteggia, invero, un sistema integrato di verifica nell'ambito del quale la funzione di direzione e di coordinamento intestata al responsabile del servizio finanziario si coniuga con quella di vigilanza dell'Organo di revisione e postula, comunque, «il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi secondo le rispettive responsabilità».

L'interazione effettiva e sinergica di siffatte competenze può risultare funzionale ad una gestione dell'esercizio finanziario, informata - pur in difetto della tempestiva adozione dello strumento programmatorio ed autorizzatorio - a principi di prudenza e, dunque, idonea a neutralizzare il rischio, connaturato all'attuale contesto, di operare su parametri sovradimensionati e, quello conseguente, di determinare situazioni di squilibrio economico-finanziario.

Fondamentali, a tal fine, sono le valutazioni del responsabile del servizio finanziario che, quale dominus del controllo sugli equilibri di bilancio attuali e prospettici, è chiamato a svolgere una costante verifica in ordine ai profili evocati dall'art. 153 comma 4 TUEL ed a quelli di cui al novellato art. 147 secondo comma lettera *c)* TUEL, formalizzando gli esiti di tale attività ricognitiva in relazioni e/o report periodici da porre

all'attenzione degli organi di governo in vista, se del caso, di specifici atti deliberativi.

Lo stesso responsabile del servizio finanziario, ricorrendone i presupposti, dovrà inoltre provvedere alle segnalazioni obbligatorie di cui al novellato art. 153 comma 6 TUEL che, ampliando la platea dei soggetti destinatari, ha previsto un ulteriore momento di raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Correlativamente l'Organo di revisione - valorizzando la funzione di vigilanza allo stesso intestata dall'art. 239 primo comma lettera *c)* TUEL - dovrà porre in essere un monitoraggio concomitante, o comunque a cadenze serrate - su aspetti sensibili della gestione come di seguito, partitamente, analizzati - cui non sono, peraltro, disgiunti poteri di impulso e di sollecitazione rispetto alla corretta applicazione della normativa vigente e, in particolare, di natura vincolistica.

D'altro canto, in costanza di esercizio provvisorio e nella economia di una gestione c.d. per dodicesimi protratta per una parte rilevante dell'esercizio finanziario, essenziale si atteggia la previa adozione da parte degli organi di governo dell'Ente di specifiche linee guida finalizzate a garantire - in uno all'osservanza dei precetti normativi - l'equilibrio strutturale della gestione medesima fissando direttive ed impartendo indicazioni che i responsabili dei servizi dovranno declinare in azioni positive, soprattutto, sul versante della, ormai, ineludibile rigorosa rivisitazione della spesa.

Medesimo approccio sistemico, peraltro, dovrà informare la gestione del bilancio di previsione che, parimenti, dovrà essere oggetto, al di là delle verifiche previste dal Testo unico degli enti locali, di un altrettanto continuo controllo/monitoraggio in ordine alla attendibilità delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di spesa e, dunque, al conseguimento ed al mantenimento degli equilibri di bilancio. Funzionale a tale finalità è anche la necessità che sia costituito un idoneo fondo svalutazione crediti di ammontare, in ogni caso, non inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 3-*bis* decreto-legge n. 16/2014.

In questo specifico ambito, vanno sviluppate idonee sinergie per un costante monitoraggio degli equilibri finanziari, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Pur in presenza di un'anomala dilatazione dei tempi di approvazione del bilancio di previsione, infatti, la programmazione finanziaria deve incorporare le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Il controllo dei saldi di bilancio, attraverso la fissazione di specifici obiettivi commisurati ai parametri della spesa corrente, rappresenta un collaudato strumento di governo dei conti del comparto enti locali che si colloca nell'ambito del governo della finanza pubblica e degli obblighi assunti in sede comunitaria in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Nella medesima prospettiva, vanno assicurate idonee misure per evitare un rispetto solo formale del patto di stabilità interno, conseguito artificiosamente attraverso contratti di servizio elusivi, o mediante la non corretta imputazione di entrate o di uscite ai pertinenti capitoli di bilancio, ovvero tramite altre modalità elusive, coerentemente con quanto previsto dai commi 30 e 31 dell'art. 31 della legge n. 183/2011.

Significativo momento di chiusura di tale processo sono i controlli esterni svolti – secondo le modalità di cui alla legge n. 266/2005 - dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Sotto tale profilo deve, invero, segnalarsi come - pur a fronte della scelta di non adottare specifico questionario in relazione al bilancio di previsione 2013 – in occasione della redazione delle linee guida e dei questionari relativi al rendiconto 2013 sia stata elaborata una specifica appendice al fine di acquisire circostanziati elementi conoscitivi in ordine a ciascuno dei potenziali profili critici posti alla attenzione degli Enti onde verificare, se ed in che misura, le indicazioni operative rese con la citata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 23/2013 abbiano trovato attuazione.

Analoghe modalità saranno osservate in relazione all'esercizio provvisorio 2014 ed al bilancio di previsione 2014 i cui dati saranno oggetto di verifica, contestualmente a quelli relativi al rendiconto 2014 e, dunque, in un'ottica di valutazione complessiva del ciclo di bilancio e degli andamenti della gestione.

2) *Equilibri di cassa*

In linea di continuità con le indicazioni già fornite per la gestione dell'esercizio provvisorio 2013 con la citata delibera n. 23/2013, deve sottolinearsi l'importanza di una corretta determinazione del fondo di cassa finale e delle sue componenti, distinte tra fondi liberi e vincolati, con individuazione delle specifiche destinazioni, in ossequio ai principi di chiarezza e verificabilità dell'informazione.

Solo in questo modo, cioè con la chiara conoscenza delle componenti del fondo di cassa e delle componenti vincolate in esso ricomprese, è possibile il controllo, in corso d'esercizio, del corretto impiego delle risorse stanziate per specifiche destinazioni, nonché il contenimento dell'importo dell'anticipazione di tesoreria attivata entro i limiti di cui all'art. 222 del TUEL, al netto della quota corrispondente all'utilizzo delle somme a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti (ex art. 195 TUEL).

A tale ultimo riguardo, occorre evidenziare che lo spostamento al 31 luglio 2014 del termine ultimo per l'adozione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 2-*bis* del d.l. n. 16/2014, pone l'esigenza che gli enti, al fine di garantire il rispetto della sana gestione finanziaria, realizzino forme di sostanziale controllo/monitoraggio della permanenza degli equilibri di cassa durante tutto l'esercizio.

3) *Gestione delle entrate*

La gestione delle entrate deve essere programmata accuratamente tenendo conto dell'esigenza di conseguire la tempestiva acquisizione delle risorse, da operare con accertamenti effettuati solo in presenza dei presupposti indicati dall'art. 179 del TUEL, la cui eventuale carenza, infatti, oltre a provocare vuoti di gettito, può alterare gli equilibri di bilancio integrando, peraltro, un comportamento elusivo del patto di stabilità. Ancora in tema di entrate la gestione delle stesse deve essere fatta in attenta considerazione delle novità normative intervenute, calibrando la distribuzione del carico fiscale e l'individuazione delle aree di esenzione e riduzioni.

Occorre peraltro sottolineare l'esigenza che le scelte sulle entrate siano accompagnate da adeguate decisioni sulla spesa corrente. Il legislatore, con l'emanazione del decreto-legge n. 66/2014, ha previsto il concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica (spending review) che deve pertanto rappresentare un obiettivo da garantire in ogni caso, unitamente alle necessarie scelte di entrata. In tale contesto la valutazione del livello di pressione tributaria e tariffaria rappresenta elemento da considerare attentamente in sede di programmazione.

L'introduzione dell'imposta unica comunale (Iuc), disciplinata dai commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, comporta importanti riflessi finanziari sulle risorse disponibili per l'anno 2014.

Le scelte da operare in sede di regolamentazione del nuovo tributo, nonché di determinazione delle aliquote Imu e Tasi e delle tariffe Tari devono fare riferimento alle risorse disponibili per l'anno 2013, considerando che per l'anno in corso non è più previsto l'importo ricevuto a titolo di trasferimento erariale compensativo del minor gettito Imu 2013, salvo quello (di modesta entità) disciplinato dal comma 711 del richiamato provvedimento legislativo.
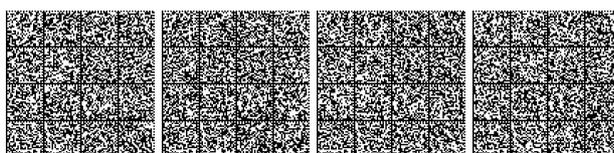
Peraltro, nel caso di impossibilità di incrementare lo sforzo fiscale sulle aliquote Imu qualora già fissate nella misura massima, l'esercizio della leva fiscale in materia di Tasi (anche utilizzando la facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 677 dello stesso art. 1, introdotto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 16/2014) potrebbe anche non permettere di recuperare le risorse previste per l'anno 2013 dal predetto trasferimento compensativo.

Da ultimo va rilevato che il fondo previsto dal comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (come modificato dalla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 16/2014), attese le modalità di riparto previste e nelle more della definizione dei relativi criteri, non costituisce garanzia di reintegro delle risorse mancanti.

4) *Vincoli alla spesa*

I vincoli alla spesa per l'esercizio 2014 riguardano voci di spesa corrente che sono già state oggetto di specifici interventi correttivi da parte del legislatore. Si fa riferimento, in particolare, alle previsioni contenute nel decreto-legge n. 78/2010 e successivamente riprese dai decreti legge n. 95/2012 e n. 101/2013, nonché dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), aventi ad oggetto l'acquisto di immobili, i contratti di locazione passiva, l'acquisto di beni e servizi, le consulenze e le spese per autovetture.

Le riduzioni di spesa, previste dal citato decreto-legge n. 95/2012, sono state inasprite dall'art. 15 del decreto-legge n. 66/2014, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 5 dell'anzidetto decreto-legge n. 95, riducendo il limite massimo dal 50 al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Si rende quanto mai necessaria un'attenzione particolare, da parte delle amministrazioni locali, al conseguimento dell'obiettivo fissato dall'art. 8 del citato decreto-legge n. 66/2014 di riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, quantificato per gli enti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in 700 milioni di euro.

In vista del conseguimento del predetto obiettivo, per la riduzione degli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per le quali sia già intervenuta l'aggiudicazione, gli enti potranno avvalersi della facoltà di rinegoziare gli anzidetti contratti, operando le necessarie riduzioni, con adeguata comunicazione ai fornitori di beni ed ai prestatori di servizi. Questi ultimi, a seguito della comunicazione, hanno la possibilità di recedere dal contratto, senza alcuna penalità. In caso di recesso, le amministrazioni, nelle more delle procedure per i nuovi affidamenti, possono accedere alle convenzioni-quadro CONSIP, per assicurarsi, comunque, la disponibilità di beni e servizi necessari per le loro attività istituzionali.

Facendo salva, in ogni caso, la possibilità di acquisire, mediante procedura ad evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare CONSIP e dei soggetti aggregatori, le disposizioni introdotte dal successivo art. 9 si collocano nell'ambito dell'obiettivo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, mediante l'ampliamento del ricorso alle centrali di committenza.

Un'attenzione specifica deve essere rivolta ai vincoli imposti alla spesa di personale, estesi ora dalle disposizioni recate dalla legge n. 147/2013 come da ultimo modificate dall'art. 4 comma 12-*bis* del decreto-legge n. 66/2014 anche alle aziende speciali, alle istituzioni, alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, chiamate anch'esse ad attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Devono rammentarsi, altresì, le misure previste (art. 4 del decreto-legge n. 16/2014) per gli enti che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, che prescrivono il recupero integrale, nel corso dell'esercizio 2014.

Si richiamano poi, le ulteriori disposizioni del decreto-legge n. 66/2014 che riguardano la tempestività dei pagamenti (con connesse sanzioni nel caso di superamento dei termini fissati dal legislatore) e le norme per il contenimento della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione.

Infine, si sottolinea che agli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile è affidata, ai sensi dell'art. 47 del decreto-legge n. 66/2014, la verifica dell'avvenuta adozione delle misure di riduzione della spesa corrente, i cui esiti sono da esplicitare attraverso la relazione resa dagli stessi organi, ai sensi del comma 166 dell'art. 1 della legge n. 266/2005.

5) *Debiti fuori bilancio e passività potenziali*

Vanno richiamate le considerazioni già svolte in occasione della precedente pronuncia di orientamento in ordine alle conseguenze che possono annettersi al mancato rispetto del principio di tempestività nel ricondurre a sistema un debito generatosi al di fuori di una rituale procedura di spesa.

Devono formare oggetto di rigorosa e puntuale ricognizione le situazioni debitorie fuori bilancio già accertate ed in attesa di riconoscimento e finanziamento ai sensi dell'art. 194 TUEL, nonché le eventuali situazioni debitorie già riconosciute, ma in attesa di finanziamento, e le passività potenziali in corso di formazione attese le plurime ricadute che la mancanza di un bilancio approvato ed autorizzatorio, può avere su tali poste.

Nell'ambito di siffatta rigorosa valutazione di debiti fuori bilancio, passività potenziali ed oneri latenti in corso di formazione, oggetto di attento esame devono essere i rapporti finanziari con le società partecipate, consorzi istituzioni e, in generale, organismi partecipati esterni i cui risultati gestionali possano avere ripercussioni sul bilancio dell'Ente onde verificare se sussistano situazioni di disavanzo da ripianare ovvero ricorrano le condizioni per una ricapitalizzazione.

In questa prospettiva particolare attenzione dovrà, inoltre, essere prestata all'esistenza di eventuali forme di garanzia, tipiche o atipiche (fideiussioni, lettere di patronage) rilasciate dall'Ente in favore degli organismi partecipati atteso che, in difetto di idonee misure prudenziali, dall'escussione delle stesse potrebbero discendere effetti gravemente pregiudizievoli per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Sotto altro profilo - ed in una visione prospettica - deve, infine, segnalarsi come gli esiti della gestione 2014 degli organismi partecipati assumano una particolare significatività in relazione agli obblighi introdotti dalla legge di stabilità 2014 e, specificamente, a quelli di cui all'art. 1 commi 550 e 552, lettera a, concernenti la necessità di provvedere ad accantonamenti in dipendenza della variabilità dei risultati di esercizio nei termini compiutamente specificati dalle richiamate disposizioni.

14A05076
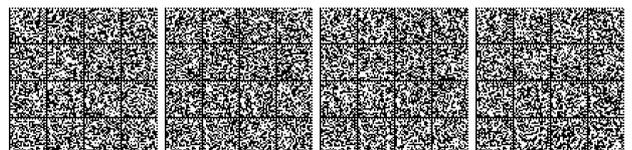
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 488/2014 del 20 maggio 2014 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Hikma».

Nell'estratto della determinazione n. 488/2014 del 20 maggio 2014, relativa al medicinale per uso umano LEVOFLOXACINA HIKMA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 del 13 giugno 2014, supplemento ordinario n. 44, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: «Classe di rimborsabilità: A», leggasi: «Classe di rimborsabilità: H».

14A05065

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 555/2014 del 30 maggio 2014 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Sandoz 750 mg».

Nell'estratto della determinazione n. 555/2014 del 30 maggio 2014, relativa al medicinale per uso umano CIPROFLOXACINA SANDOZ 750 mg, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 30 maggio 2014, supplemento ordinario n. 46, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: «Confezione: "500 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 042851028 (in base 10) 18VQQN (in base 32)»; leggasi: «Confezione: "750 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PP/AL - A.I.C. n. 042851028 (in base 10) 18VQQN (in base 32)».

14A05066

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

In esecuzione del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario», articoli 4, comma 4, e 5, comma 1, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato in data 4 luglio 2014 le «Modalità operative» ed il «Regolamento» per l'accertamento e l'irrogazione delle relative sanzioni. I testi sono pubblicati in forma integrale sul sito dell'Autorità di regolazione dei trasporti, all'indirizzo Internet www.autorita-trasporti.it

14A05219

MINISTERO DELLA DIFESA

Radiazione di una strada dal novero delle strade militari

Con decreto direttoriale n. 167/1/5/2014 del 10 aprile 2014 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada n. 287 da Gias Marò a Bandia, 1º tronco Gias Marò - Colle del Mulo Km 3,600, ubicato nel comune di Marmora (Cuneo); 2º tronco Colle del Mulo - Bandia Km 0,600, ubicato nel comune di Sambuco (Cuneo).

14A05119

Radiazione di una strada dal novero delle strade militari

Con decreto direttoriale n. 168/1/5/2014 del 10 aprile 2014 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada denominata Condemine - Gran Testa, ricadente nel territorio dei comuni di Etroubles (Aosta), St. Oyen (Aosta) e Gignod (Aosta).

14A05120

Radiazione di una strada dal novero delle strade militari

Con decreto direttoriale n. 164/1/5/2014 del 10 aprile 2014 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada n. 286 da Gias Marò a Colle d'Esischie Km 2,500, ubicata nel comune di Marmora (Cuneo).

14A05121

Radiazione di una strada dal novero delle strade militari

Con decreto direttoriale n. 166/1/5/2014 del 10 aprile 2014 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada n. 289/290 da Colle Valcavera a/da Santuario S.Magno a Campo Molino, 1° tronco Colle Valcavera - Colle d'Esischie Km 2,000, ubicato nel comune di Demonte (CN); 2° tronco Colle d'Esischie - S. Magno Km 8,000, ubicato nel Comune di Castelmagno (Cuneo).

14A05122

Radiazione di una strada dal novero delle strade militari

Con decreto direttoriale n. 163/1/5/2014 del 10 aprile 2014 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada n. 256 da Vernetti a Gias Marò Km 12,430, ubicata nel Comune di Marmora (Cuneo).

14A05123

Radiazione di una strada dal novero delle strade militari

Con decreto direttoriale n. 162/1/5/2014 del 10 aprile 2014 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada n. 308 da Passo della Gardetta a Bandia, 1° tronco Passo della Gardetta - Colle Cologna Km 7,500, ubicato nel Comune di Canosio (CN); 2° tronco Colle Cologna - Bandia Km 2,500, ubicato nel Comune di Sambuco (CN).

14A05124

Radiazione di una strada dal novero delle strade militari

Con decreto direttoriale n. 165/1/5/2014 del 10 aprile 2014 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada n. 338 da San Giacomo a Bandia, 2° tronco Colle Valcavera - Bandia Km 2,800, ubicato nel Comune di Sambuco (Cuneo).

14A05125

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prazitel Gatto», 230/20 mg compresse rivestite appetibili per gatti.

Estratto decreto n. 66 del 16 giugno 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0329/001/MR.

Medicinale veterinario PRAZITEL GATTO, 230/20 mg compresse rivestite appetibili per gatti.

Titolare A.I.C.: società Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Irlanda.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 2 compresse - A.I.C. n. 104695010;

confezione da 24 compresse - A.I.C. n. 104695022.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene Pirantel Emboato 230 mg e Praziquantel 20 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infestazioni miste causate dai seguenti nematodi e cestodi intestinali:

Nematodi: Toxocara cati, Toxascaris leonina;

Cestodi: Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis.

Validità: del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 4 anni.

Scartare le compresse divise a metà e non usate.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A05068

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis MS Live» liofilizzato per sospensione per polli.

Decreto n. 67 del 16 giugno 2014

Procedura decentrata n. DE/V/0260/001/DC

Medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS MS LIVE liofilizzato per sospensione per polli.

Titolare A.I.C.: la società Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 - 5831 AN Boxmeer - Olanda, rappresentata in Italia dalla ditta MSD Animal Health S.r.l. via Fratelli Cervi snc Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova 20090 Segrate (Milano);

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della ditta titolare Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 - 5831 AN Boxmeer - Olanda;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 fiala da 500 dosi - A.I.C. n. 104613017;

1 fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 104613029;

1 fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 104613031;

10 fiale da 500 dosi - A.I.C. n. 104613043;

10 fiale da 1000 dosi - A.I.C. n. 104613056;

10 fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 104613068.

Composizione:

per dose di vaccino ricostituito:

principio attivo: Ceppo vivo attenuato MS1 di M. synoviae: $\geq 10^{6,5}$ e $\leq 10^{8,0}$ UFC[1]

[1]Unità Formanti Colonia;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: polli (future ovaiole);

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei polli (future ovaiole) a partire dalle 6 settimane di età per ridurre le lesioni ai sacchi aerei e alle ovaie e il calo nelle produzione di uova dovuti all'infezione da M. synoviae.

Insorgenza dell'immunità: 4 settimane.

Durata dell'immunità: 44 settimane.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 2 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A05069

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zuritol» 50 mg/ml - sospensione orale per suinetti, 3-5 giorni di età.

Decreto n. 65 del 16 giugno 2014

Procedura decentrata n. FR/V/0257/001/DC

Medicinale: ZURITOL 50 mg/ml - sospensione orale per suinetti, 3-5 giorni di età.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A. con sede in Barcelonés, 26 (Pla Ramassà) Les Franqueses del Vallès (Barcellona) Spagna.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Laboratorios Calier S.A. con sede in Barcelonés, 26 (Pla Ramassà) Les Franqueses del Vallès (Barcellona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104569013;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 104569025.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: toltrazuril 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (suinetti, 3-5 giorni di età).

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione dei segni clinici di coccidiosi nei suinetti neonati (3-5 giorni) in aziende con una storia confermata di coccidiosi causata da Isospora suis.

Tempi di attesa: carne e visceri: 77 giorni.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 48 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Eliminare il materiale non utilizzato.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta-medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata.

14A05070

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxadox».

Estratto del provvedimento n. 511 del 12 giugno 2014

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario FLOXADOX, 100 mg/g soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne, tacchini, faraone, anatre, fagiani, quaglie e conigli.

Confezioni:

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 104066016;

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 104066028.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Largo Donegani n. 2 - codice fiscale 02117690152.

Modifica: variazione di tipo IA-C.I.1 a - Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura e del foglio illustrativo relativa al medicinale Floxadox 100 MG/ML - procedura. Variazione V/2014/10062/407/368-avviata in data dell'8 maggio 2014,secondo una procedura conforme all'art. 35 della direttiva 2001/82/CE in linea con la decisione di esecuzione della Commissione «C(2014)1484 def.» del 4 marzo 2014, riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti enrofloxacina,da somministrare a polli e/o tacchini con l'acqua di bevanda.

Si autorizza la variazione di cui sopra.

Per effetto della suddetta variazione il paragrafo 4.11 Tempo di attesa verrà modificato come segue:

«Polli: Carne e visceri: da 3 a 7 giorni;

Tacchini: Carne e visceri: da 3 a 13 giorni;

Uso non autorizzato in animali che producono uova per consumo umano.

Non somministrare alle pollastre ovaiole da rimonta nei 14 giorni precedenti l'ovodeposizione».

Quest'ultime due frasi vengono inserite al paragrafo 4.7 dell'RCP e al corrispondente punto dell'etichetta-foglio illustrativo.

Altre modifiche riguardano il paragrafo 4.2 dell'RCP Indicazioni per l'utilizzazione che viene modificato in: «Trattamento delle infezioni causate dai seguenti microrganismi sensibili all'enrofloxacina:

Polli:

Mycoplasma gallisepticum;

Mycoplasma synoviae;

Avibacterium paragallinarum;

Pasteurella multocida;

Escherichia coli;

Tacchini:

Mycoplasma gallisepticum;

Mycoplasma synoviae;

Pasteurella multocida;

Escherichia coli»,

e il corrispondente paragrafo indicazioni dell'etichette - foglio illustrativo.

I paragrafi 4.3 e 4.4 dell'RCP e i corrispondenti punti dell'etichetta - foglio illustrativo diventano rispettivamente: «Non usare per la profilassi. Non usare quando è nota la comparsa di resistenza/resistenza crociata ai (fluoro) chinoloni nel gruppo di animali destinato al trattamento» e «Il trattamento di infezioni da Mycoplasma spp potrebbe non eradicare il microrganismo.».

Il paragrafo 4.5 dell'RCP e il relativo paragrafo precauzioni speciali per l'impiego dell'etichetta-foglio illustrativo diventano: «Da quando l'impiego del'enrofloxacina nel pollame è stato autorizzato per prima volta,si sono registrate una diffusa riduzione della sensibilità di E. coli ai fluorochinoloni e la comparsa di organismi resistenti. Resistenza è stata segnalata,nell'UE, anche in Mycoplasma synoviae».

Relativamente al paragrafo 4.9 dell'RCP Posologia e al corrispondente paragrafo dell'etichetta-foglio illustrativo si apportano le seguenti modifiche:

«Polli e tacchini:10 mg enrofloxacina/kg peso corporeo per giorno per 3-5 giorni consecutivi.

Trattamento per 3-5 giorni consecutivi; per 5 giorni consecutivi nelle infezioni miste e nelle forme croniche progressive. In assenza di un miglioramento clinico entro 2-3 giorni, si deve considerare una terapia antimicrobica alternativa sulla base dei test di sensibilità.».

Infine viene modificato il paragrafo 5 dell'RCP proprietà farmacologiche-che diventa:

«Gruppo farmacoterapeutico: antibatterici chinolonici e chinossalinici, fluorochinoloni.

Codice ATCvet: QJ01MA90.».

E il paragrafo 5.1 Proprietà farmacodinamiche: «Spettro antibatterico(pollo e tacchino) l'enrofloxacina è attiva nei confronti di molti batteri Gram-negativi, batteri Gram-positivi e Mycoplasma spp. E stata dimostrata sensibilità in vitro in ceppi di (i) specie Gram-negative come Escherichia coli, Pasteurella multocida e Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum e (ii) Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae (vedere paragrafo 4.5).

Tipi e meccanismi di resistenza: è stato segnalato che la resistenza ai fluorochinoloni trae origine da cinque cause: (i) mutazioni puntiformi nei geni che codificano per la DNA girasi e/o la topoisomerasi IV che portano ad alterazioni del rispettivo enzima, (ii) alterazioni della permeabilità ai farmaci nei batteri Gram-negativi, (iii) meccanismi di efflusso, (iv) resistenza mediata da plasmidi e (v) sintesi di proteine protettivei della girasi. Tutti i meccanismi determinano una ridotta sensibilità dei batteri ai fluorochinoloni. La resistenza crociata all'interno della classe di antimicrobici dei fluorochinoloni è comune.».

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto viene modificato ai paragrafi suddetti, le etichette-foglio illustrativo ai relativi punti corrispondenti per adeguare i testi a quanto disposto dall'allegato III della suddetta decisione della commissione.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale del 18 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. del 22 aprile 2014).

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A05071

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-155) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.